

Cancellazione automatica per le mini-cartelle fino a 1.000 euro

Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

La legge di conversione del decreto fiscale 2019, collegato alla legge di Bilancio, conferma lo stralcio delle mini-cartelle. Il provvedimento, infatti, prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. La soglia di 1.000 euro, comprensiva di quota capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, deve essere calcolata alla data del 24 ottobre 2018. Lo stralcio sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2018. La norma riconosce il diritto al rimborso, nel caso di pagamenti successivi all'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018.

Cancellazione automatica per le **mini-cartelle** di importo fino a 1.000 euro. La novità, contenuta nell'art. 4 del **decreto fiscale** collegato alla **legge di Bilancio 2019** ha trovato conferma nella legge di conversione del decreto.

La norma dispone lo **stralcio dei debiti** di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti a cartelle per le quali sia intervenuta richiesta di rottamazione.

Diritto al rimborso

La norma riconosce il diritto al rimborso, nel caso di pagamenti successivi all'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018. Tali somme saranno imputate alle rate da corrispondere per altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza. Qualora il beneficiario della cancellazione non avesse debiti residui nei confronti dell'agente della riscossione, invece, le somme gli saranno rimborsate.

Perimetro temporale

Nel definire il perimetro temporale di applicazione della sanatoria occorre fare riferimento alla **data di affidamento del carico**, pertanto sono ricompresi anche i soggetti destinatari di cartelle notificate nel 2011 ma riferite a ruoli formati entro la fine del 2010.

L'annullamento avverrà **in modo automatico** alla data del 31 dicembre 2018, senza che il debitore debba presentare alcuna richiesta.

Come calcolare la soglia di 1.000 euro

La soglia di 1.000 euro deve essere calcolata alla data di entrata in vigore del decreto (**24 ottobre 2018**), comprendendo quota capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Tale soglia non deve essere riferita all'importo complessivo della cartella, bensì ai **singoli crediti iscritti a ruolo**.

Pertanto, nel caso in cui una cartella riporti contemporaneamente l'iscrizione a ruolo di più carichi, ancorché l'importo complessivo della cartella sia superiore a 1.000 euro, il debitore beneficerà dello stralcio dei carichi affidati per importi inferiori alla soglia stabilita dalla norma.

Quali carichi rientrano nello stralcio

La norma fa riferimento agli **"agenti della riscossione"**, pertanto, lo stralcio delle cartelle è circoscritto ai carichi trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia Spa.

Restano invece **esclusi** dalla portata applicativa della norma i debitori destinatari di carichi riscossi in proprio dagli enti locali e dai vari enti (es. Casse di previdenza).

La norma stabilisce che l'elenco delle quote riferite ai crediti annullati sia trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico o in via telematica.

L'art. 4, comma 4, D.L. n. 119/2018 esclude dai benefici dello stralcio i destinatari di carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali comunitarie;
- l'IVA riscossa all'importazione.

La norma disciplina le modalità per il rimborso delle spese riguardanti le procedure esecutive attivate con riferimento ai debiti annullati.

Per i **crediti erariali**, il rimborso sarà a carico del bilancio statale, mentre per i **crediti dei Comuni** riguardanti spese sostenute negli anni 2000-2013 il calcolo avverrà al netto delle anticipazioni eventualmente ottenute.

Le spese riferite ai debiti annullati, sostenute dal 2014, invece, resteranno a carico dei Comuni.